

I componenti, almeno tre per scuola, vanno designati da chi presenta le liste entro il 23/1

Rsu, commissioni elettorali al via

Dall'Aran le indicazioni per non sbagliare tempi e iter

Pagina a cura
 DI ANTIMO DI GERONIMO

Elezioni Rsu, ultimi giorni per designare i componenti delle commissioni elettorali. Le votazioni saranno gestite autonomamente dalle organizzazioni sindacali, tramite propri rappresentanti designati in seno alle commissioni elettorali. Che sono gli organi che gestiranno materialmente le procedure. Ogni istituzione scolastica dovrà avere la sua commissione, che dovrà essere composta, necessariamente, da almeno tre membri. L'insediamento potrà avvenire dal 23 gennaio. La costituzione formale dovrà avvenire, invece, entro il 28 dello stesso mese. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 1, emanata dall'Aran il 12 gennaio scorso.

Il provvedimento è una sorta di testo unico delle note e delle circolari emes-

se dall'agenzia negli ultimi anni, in occasione delle precedenti tornate elettorali. E comprende una serie di chiarimenti su come devono svolgersi le consultazioni, con particolare riferimento al lavoro delle commissioni. Che dovranno essere composte almeno da tre componenti. Ogni organizzazione sindacale che parteciperà alla competizione avrà diritto a designarne uno. «I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste», si legge nel provvedimento, «e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato». E poi la commissione, una volta insediata, eleggerà il presidente.

L'Aran ha spiegato che non si tratta di un collegio perfetto. E dunque, una volta raggiunto il numero minimo per la costituzione del collegio (almeno tre) potrà legittimamente operare. Salvo venire integrata in corso d'opera con ulteriori elementi, comunque, non oltre il 28 gennaio prossimo. Le designazioni dei componenti dovranno essere presentate alle istituzioni scolastiche.

Ai dirigenti scolasti-

ci spetterà il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della commissione elettorale, l'indicazione del locale dove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. A partire da tale comunicazione la commissione si considererà insediata. Con l'avvenuto insediamento le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente alla commissione. Le votazioni si terranno dal 3 al 5 marzo prossimo (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso) e l'esito avrà la duplice valenza di individuare i rappresentanti eletti in seno alla Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) e il 50% del peso delle organizzazioni sindacali in termini di rappresentatività. Il restante 50% sarà calcolato sulla base del numero degli iscritti.

Le risultanze delle operazioni di voto dovranno essere formalizzate in un verbale, che dovrà essere conforme al fac simile allegato all'accordo quadro del 7 agosto 1998. Il documento è disponibile sul sito dell'Aran (www.aranagenzia.it) e non potrà essere rielaborato, né potrà contenere omissioni o cancellazioni. La commissione elettorale comunicherà i risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle

organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati. Decorso i 5 giorni di affissione, senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi sarà confermata e la commissione elettorale ne darà atto nel verbale finale che diverrà definitivo.

Se nei 5 giorni di affissione dei risultati saranno presentati ricorsi o reclami, la commissione li esaminerà entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale. Copia del verbale definitivo sarà notificato ai sindacati che avranno presentato la lista e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali. La commissione consegnerà all'amministrazione, oltre al verbale, anche una copia della scheda elettorale siglata da ognuno dei suoi componenti. E l'amministrazione, entro 5 giorni dalla consegna, inserirà i relativi dati a sistema nell'area riservata del sito dell'Aran.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
 di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it



L'AGENZIA GOVERNATIVA HA PRECISATO: FA FEDE LA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il precario nella Rsu, sindacalista ma a tempo

La presentazione delle liste per la partecipazione alle elezioni delle Rsu sarà consentita fino al 6 febbraio prossimo. La scadenza del termine del 6 febbraio, ricorda la circolare dell'Aran, coinciderà con l'orario di chiusura dell'istituzione scolastica abilitata a riceverle e sarà reso noto dalla commissione elettorale che vi si insedierà. Le liste potranno essere presentate solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative oppure che abbiano aderito all'accordo quadro del 1998.

Per avere titolo a candidarsi non è necessario essere iscritti ad un sindacato, ma non è consentito farlo autonomamente, presentando una propria lista. E dunque, per avere accesso all'elettorato passivo, è necessario essere inclusi in una lista di un sindacato compreso tra quelli aventi

titolo a partecipare alle elezioni. A differenza della scorsa tornata, nella quale non potevano essere candidati i precari, adesso il diritto all'elettorato passivo è consentito anche ai supplenti. Purché l'incarico di supplenza abbia come termine almeno il 30 giugno.

Qualora il lavoratore a tempo determinato dovesse risultare eletto, la durata del mandato sarà circoscritta al periodo della supplenza. Al decorso del termine del contratto, dunque, l'interessato cesserà anche dall'incarico di rappresentante sindacale. In ogni caso, non hanno diritto a candidarsi i dirigenti scolastici, i componenti la commissione elettorale e i presentatori di lista. I presentatori di lista non vanno confusi con i firmatari delle liste. Il presentatore, infatti, è il dirigente sindacale, o un suo delegato, che presenta materialmente la lista

previa garanzia dell'autenticità delle firme apposte dai lavoratori dell'istituzione scolastica. Firme necessarie a rendere valida la lista, che però non precludono ai firmatari la facoltà di candidarsi. Di qui la prassi, per i candidati, di apporre la propria firma sulla lista al solo fine di validarne la presentazione. L'Aran ha ricordato, inoltre, che ai fini della legittimità della candidatura non è necessaria alcuna dichiarazione di accettazione, non essendo prevista dalla normativa contrattuale. In ogni caso, i firmatari possono firmare per una sola lista. La firma del presentatore deve essere autenticata e ciò può avvenire in uno qualsiasi dei modi consentiti dalla legge, compresa l'autenticazione da parte del dirigente scolastico della scuola di servizio.

—© Riproduzione riservata—

Al voto con il sistema proporzionale Per il quorum decisivi i resti

Le elezioni dei rappresentanti sindacali di scuola avverrà con il sistema proporzionale. Lo ha ricordato l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con una circolare emanata il 12 dicembre scorso (n.1/2015). L'agenzia ha spiegato che, affinché possano essere considerate valide, alle operazioni di voto dovrà aver partecipato almeno il 50% + 1 dei lavoratori in servizio presso l'istituzione scolastica. Se il quorum non sarà raggiunto in prima battuta, la commissione elettorale dovrà disporre la ripetizione delle operazioni di voto entro 30 giorni. Se nemmeno così si raggiungerà la soglia minima dei votanti, le operazioni dovranno essere ripetute entro 90 giorni.

Quanto alla procedura di individuazione degli eletti, l'agenzia ha spiegato che bisognerà seguire il sistema proporzionale. Ed ha indicato la procedura da seguire. In pratica, la commissione elettorale dovrà dividere il numero delle schede (comprese quelle nulle e annullate) per il numero dei rappresentanti da eleggere. Il risultato darà il quorum. Per esempio, posto che nell'istituzione scolastica l'organico non superi le 200 unità, i rappresentanti da eleggere saranno 3. Detto questo, l'Aran descrive la seguente ipotesi. I voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così

espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente: lista n. 1, voti validi 48; lista n. 2, voti validi 46; lista n. 3, voti validi 12; lista n. 4 voti validi 11. Totale voti validi 117. Il quorum è pari a 39,66 ed è dato da 119 elettori (schede) diviso 3 rappresentanti da eleggere. La lista n. 1 avrà un seggio (voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio e resti 8,333). E un seggio andrà anche alla lista n. 2 (voti validi, 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio e resti 6,333). Il terzo seggio dovrà essere attribuito con i cosiddetti resti valutando i vari risultati.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente dovrà essere attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto. La lista, n.3, avendo riportato 12 voti validi, avrà maturato un resto pari a 12. E cioè il più alto rispetto agli altri resti.

—© Riproduzione riservata—

